

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1005

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE BERTOLDI, CONGEDO, MATERA, TESTA

Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e altre disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

Presentata il 16 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo quanto risulta dai dati della mappa trimestrale elaborata dall'Associazione italiana delle società di gestione del risparmio (Assogestioni), nel 2022 il mercato italiano del risparmio gestito ha registrato un risultato di raccolta netta pari a 14,8 miliardi di euro, di cui 7,4 miliardi di euro nel quarto trimestre, in netto calo rispetto alla raccolta del 2021, pari a 93 miliardi di euro, che invece aveva beneficiato del buon andamento dei mercati finanziari, a differenza dell'anno precedente in cui il patrimonio totale ammontava invece a 2.212 miliardi di euro, di cui circa 1.075 miliardi di euro, pari al 49 per cento, relativi soltanto ai fondi aperti. L'analisi più dettagliata della mappa trimestrale evidenzia inoltre che i fondi dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) ammontano a un patrimonio complessivo di 18,89 miliardi di

euro, di cui 17,44 miliardi di euro riferiti ai PIR ordinari e 1,44 miliardi di euro a quelli alternativi, con una raccolta netta complessiva in negativo per 377 milioni di euro nel trimestre, che evidenzia pertanto un saldo negativo pari a circa 500 milioni di euro dall'inizio dell'anno. In relazione ai dati emersi dalla predetta analisi finanziaria, le disposizioni della presente proposta di legge intervengono al riguardo al fine d'invertire la recente tendenza negativa concernente i piani di risparmio individuali, ossia gli strumenti finanziari introdotti per la prima volta dall'articolo 1, commi da 88 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per l'anno 2017), che stabiliva agevolazioni fiscali volte a incoraggiare gli investimenti a lungo termine, per almeno cinque anni, nelle imprese e in particolar modo nelle piccole e medie imprese italiane. A tale riguardo occorre evidenziare

come, di fatto, il risparmio italiano sia presente nella Borsa italiana in misura molto limitata, considerato che gran parte della liquidità delle società italiane quotate è detenuta da investitori internazionali. Ulteriori criticità si rinviengono nell'ambito degli investimenti delle famiglie italiane nelle imprese non quotate, tenuto conto che in Italia è ancora troppo modesta la quota di investimenti delle famiglie in fondi di *private capital*, ossia di *private equity*, *venture capital* e *private debt*, che investono essenzialmente in imprese non quotate le quali rappresentano la grande base dell'economia italiana.

A tale fine, la presente proposta di legge, composta di un solo articolo, è volta proprio a incentivare e a favorire la raccolta del risparmio nazionale a sostegno dell'economia reale, intervenendo sulle « barriere d'entrata » dei PIR ed estendendo al contempo alle imprese la possibilità di effettuare investimenti, prerogativa finora riservata alle persone fisiche. In particolare, si prevede l'introduzione di una garanzia pubblica, stabilendo al tempo stesso una maggiore flessibilità nell'accesso alle agevolazioni fiscali previste, anche nel caso d'uscita dall'investimento dopo soli due anni e non più cinque. Sempre al fine di favorire il passaggio della grande liquidità dei contribuenti italiani verso l'economia reale, si prevedono, al comma 1, puntuali modifiche alla citata legge n. 232 del 2016, applicabili ai piani di risparmio a lungo termine e a quelli individuali (PIR), di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2, al fine di sostenere gli investimenti dei privati nei PIR, introduce una garanzia dello Stato attraverso l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per far fronte alla concessione delle garanzie richieste dagli investitori privati o dalle piccole e medie imprese quotate che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, intendano investire risorse per rilanciare i PIR.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro sessanta giorni dalla di entrata in vigore della legge, siano definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Il comma 4 precisa che la garanzia pubblica è prestata in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Il comma 5 reca norme per la stipulazione, entro novanta giorni, di un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Consob, l'IVASS, l'Assogestioni, l'ABI e l'ANIA, volto a definire le linee d'indirizzo per contenere gli importi delle commissioni applicabili nei confronti dei sottoscrittori dei PIR, ritenute attualmente troppo elevate. È altresì prevista una consultazione pubblica, prima dell'emanazione del protocollo d'intesa, aperta alle associazioni di categoria più accreditate e agli altri soggetti portatori d'interessi, al fine di acquisire pareri e suggerimenti in merito ad una migliore definizione della disciplina.

Il comma 6 novella in più punti la disciplina dei PIR, di cui all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. In particolare, le lettere a) e b), modificando rispettivamente i commi 88 e 92 del citato articolo 1, sopprimono il limite del 10 per cento dell'attivo patrimoniale per gli investimenti a lungo termine negli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato da parte delle casse previdenziali o dei fondi pensione. La lettera c) modifica il comma 93 del citato articolo 1 riducendo a due anni, rispetto ai cinque anni attualmente previsti, il periodo di detenzione degli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato, al fine di assicurare maggiore flessibilità agli investitori nella gestione del prodotto finanziario. La lettera d) modifica il comma 95-bis del citato articolo 1 coordinandone la formulazione con quanto disposto dalla precedente lettera c). La let-

tera *e*) sostituisce integralmente il comma 112 del citato articolo 1 stabilendo che ciascuna persona fisica è autorizzata a costituire uno o più piani di risparmio a lungo termine di cui può essere titolare contemporaneamente, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo pari, rispettivamente, a 40.000 euro in ciascun anno solare e a 200.000 euro totali. La lettera *f*) introduce il comma aggiuntivo 112-*bis* al citato articolo 1 prevedendo che gli intermediari finanziari abilitati presso i quali sono costituiti i PIR, comprese le imprese di assicurazione, possono avvalersi della dichiarazione di un professionista indipendente, ovvero di un dottore commercialista o di un esperto contabile iscritto all'albo professionale o di una società di revisione, che attesti attraverso un'apposita relazione il rispetto delle condizioni di eleggibilità del PIR redatto da parte delle società abilitate, ossia le società di intermediazione mobiliare autorizzate a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti e le società di consulenza finanziaria.

Il comma 7 reca, infine, le norme relative alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 2.

In definitiva, le misure contenute nella presente proposta di legge, tenuto conto della crisi determinata dalla pandemia di COVID-19 e degli effetti economici derivanti dal conflitto bellico in Ucraina, che hanno inciso pesantemente sulle famiglie e sulle imprese italiane, sono volte al rilancio dei PIR nella consapevolezza che un alleggerimento dei vincoli previsti attualmente e la riduzione della durata del periodo di detenzione dei PIR medesimi possano favorire l'impatto di tale strumento d'investimento sull'economia reale. L'obiettivo dei meccanismi previsti dalla presente proposta di legge, pertanto, è quello di sostenere i due punti di forza della nostra economia: il risparmio delle famiglie italiane e le PMI, considerato l'elevato numero di imprese che dispongono di liquidità, le quali, a determinate condizioni concernenti soprattutto i costi di gestione, potrebbero accedere a tale strumento, dando un impulso consistente al sistema economico e finanziario nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i piani individuali di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine delle persone fisiche o delle piccole e medie imprese quotate residenti nel territorio dello Stato sono assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti della dotazione della sezione speciale, istituita ai sensi del presente comma, del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine è istituita una sezione speciale del citato fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso, a parziale copertura delle spese del fondo medesimo. La garanzia afferisce soltanto alla singola operazione finanziaria.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

4. La garanzia è prestata in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, ai sensi della comunicazione 2021/C 508/01 della Commissione, del 16 dicembre 2021, ed è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Al fine di ridurre le spese di gestione nonché le commissioni d'ingresso e di *performance* dei sottoscrittori degli investimenti effettuati dai piani individuali di risparmio a lungo termine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Associazione italiana delle società di gestione del risparmio, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono definite linee d'indirizzo volte a contenere l'entità delle spese e delle commissioni previste per tali strumenti di risparmio. Prima della stipulazione di tale protocollo d'intesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il proprio sito *internet* istituzionale, svolge una consultazione pubblica volta all'acquisizione di pareri e di suggerimenti da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei portatori di interessi per una migliore definizione del protocollo medesimo.

6. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 88:

1) dopo le parole: « decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 » sono inserite le seguenti: « , nonché le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività nei rami vita, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente alle gestioni separate di cui al regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 38 del 3 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011 »;

2) le parole: « fino al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite »;

b) al comma 92, le parole: « fino al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite »;

c) al comma 93, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

d) al comma 95-*bis*, le parole: « 5 anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) il comma 112 è sostituito dal seguente:

« 112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare contemporaneamente di più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 101 e di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al citato comma 101. Ai fini del beneficio fiscale resta ferma la possibilità di essere titolare esclusivamente di un piano individuale di risparmio a lungo termine »;

f) dopo il comma 112 è inserito il seguente:

« 112-*bis*. Gli intermediari finanziari abilitati e le imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti, presso i quali sono costituiti i piani individuali di risparmio a lungo termine possono avvalersi della dichiarazione di un professionista indipendente, avente la qualifica di dottore commercialista o di esperto contabile e iscritto all'albo professionale, oppure di una società di revisione, che attesta, con propria relazione, il rispetto delle condizioni di eleggibilità del piano individuale di risparmio a lungo termine redatto da parte delle società abilitate, ossia le società di intermediazione mobiliare autorizzate a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti e le società di consulenza finanziaria ».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0028550